

# POLIZZA FURTO



## ANTONVENETA ASSICURAZIONI

**Antonveneta SpA**  
Via Venezia, 1  
30137 Padova - Italia  
Tel. 049 847 822  
Fax 049 841 822

**Capitale sociale interamente  
versato - n. 167.000.000**  
RIS. 1999 n. 1884/22  
Reg. Imp. 2001  
n. 300/1000/11  
C.A.B. n. 01/000000000

**Impresa autorizzata all'esercizio  
della assicurazione per furto  
dai Ministeri dell'Interno,  
dell'Economia e dell'Industria  
del 21 gennaio 1999  
C.A.B. n. 01/000000000**

**CONV.  
L. 10/01/1990  
n. 10/1990  
R. 10/1990  
ANTONVENETA**



# Indice

Definizioni	Pag.	3
Norme che regolano l'assicurazione in generale	»	4
Norme che regolano l'assicurazione «Furto»	»	5
Garanzie aggiuntive	»	8

# Definizioni

Salvo diversa pattuizione le Parti convengono di attribuire ai termini usati nel contratto il seguente significato:

## Definizioni comuni a tutti i rischi

**A - Valore intero:** forma di garanzia che copre la totalità delle cose assicurate; qualora in caso di sinistro si accertasse un capitale superiore a quello assicurato, si indennizza il danno secondo il disposto dell'art. 1907 del C.C. e dell'art 21 delle Norme che regolano l'assicurazione.

**B - Primo rischio relativo:** forma di garanzia ove il capitale assicurato rappresenta il massimo indennizzo in caso di sinistro; agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. e dell'art. 21 delle Norme che regolano l'assicurazione, si tiene conto del valore complessivo di esistenza dichiarato.

**C - Primo rischio assoluto:** forma di garanzia ove il danno viene indennizzato fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale di cui agli artt. 1907 del C.C. e 21 delle Norme che regolano l'assicurazione.

1- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

2 **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

3 **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

4 **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

5 **Impresa:** Antonveneta Assicurazioni S.p.A.

6 **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

7 **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

8 **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

9 **Indennizzo:** la somma dovuta dall'impresa in caso di sinistro.

10 **Valori:** denaro, carte valori, titoli di credito in genere, effetti cambiari, valori bollati.

11 **Preziosi:** gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o greggi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, coralli, pietre dure e artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

12 **Enti pregiati:** pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria.

13 **Guasti:** guasti cagionati dai ladri o dai rapinatori in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte; tale garanzia è prestata senza applicare scoperti e/o franchigie eventualmente previste nel contratto.

14 **Scoperto:** parte percentuale del danno, con eventuale importo minimo e/o massimo, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

15 **Franchigia:** parte del danno, espressa in importo fisso, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

## Definizioni specifiche relative al settore abitazioni civili

16 **Contenuto domestico:** mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale, esclusi: enti pregiati domestici ed enti pregiati identificati, preziosi, valori raccolte e collezioni.

17 **Enti pregiati domestici:** quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), con il limite massimo di indennizzo per singolo oggetto pari a quello indicato in polizza qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza, nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

18 **Enti pregiati identificati:** quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi) il tutto per uso domestico o personale, come da elenco allegato nel quale il Contraente o l'Assicurato attribuisce l'autore, soggetto e dimensioni degli enti garantiti i quali vengono esclusi da quanto eventualmente assicurato alla partita concernente gli enti pregiati domestici

19 **Contenuto del ripostiglio:** per tale si intende il mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni il tutto per uso domestico o personale con il limite di indennizzo per singolo oggetto pari all'importo indicato in polizza, posti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione.

20 **Atti vandalici:** danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

## Definizioni specifiche relative al settore alberghi ed esercizi similari

21 **Contenuto:** mobilio ed arredamento in genere, oggetti di ornamento, biancheria, coperte, indumenti, vasellame, cristalleria, posateria, provviste alimentari, vini, liquori nonché mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare ed altre di ufficio e tutto quanto di simile ed affine inerente all'esercizio, escluso tutto quanto di proprietà di terzi.

## Definizioni relative ad oreficerie ed esercizi similari

22 **Merci:** preziosi comprese le pietre dure od artificiali, l'argento, gli orologi e quant'altro del genere inerente all'attività dell'Assicurato nonché i valori.

23 **Merci in esposizione diurna e feriale:** merci definite al punto 22, fuori dei mezzi di custodia, quando nell'esercizio non vi è presenza di addetti, esclusi i danni di furto perpetrati dall'esterno dell'esercizio stesso con effrazione dei soli vetri di vetrine o di porte, durante il tempo delle chiusure diurne e serali dei giorni nei quali l'esercizio è aperto al pubblico fra le ore 8 e le ore 21, e non oltre, anche se le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso.

24 **Merci in esposizione notturna e festiva:** merci definite al punto 22, fuori dei mezzi di custodia, quando nell'esercizio non vi è presenza di addetti, esclusi i danni di furto perpetrati dall'esterno dell'esercizio stesso con effrazione di soli vetri di vetrine o di porte, durante il tempo della chiusura notturna

tra le ore 21 ed il momento della riapertura dell'esercizio e durante la chiusura dei giorni nei quali l'esercizio stesso non è aperto al pubblico.

25 **Mobilio:** l'arredamento, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi relativi contenuti), impianti di prevenzione ed allarme, attrezzature, macchine per laboratori e per ufficio e quant'altro del genere esistente nei locali dell'esercizio.

## Definizioni specifiche relative ad esercizi commerciali, aziende artigiane ed industriali

26 **Contenuto:** merci relative all'attività descritta compreso il mobilio, arredamento, quadri ed oggetti d'arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme esclusi valori e preziosi anche se montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

## Definizioni specifiche relative agli uffici

27 **Contenuto dell'ufficio:** mobilio ed arredamento, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, esclusi: enti pregiati d'ufficio, enti pregiati identificati d'ufficio, preziosi e valori, raccolte e collezioni e macchine d'ufficio.

28 **Enti pregiati d'ufficio:** quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), con il limite massimo di indennizzo per singolo oggetto pari a quello indicato in polizza qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza, oggetti e servizi di argenteria.

29 **Enti pregiati identificati d'ufficio:** quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), come da elenco allegato nel quale il Contraente o l'Assicurato attribuisce l'autore, soggetto e dimensioni degli enti garantiti, i quali vengono esclusi da quanto eventualmente assicurato alla partita concernente enti pregiati d'ufficio.

30 **Macchine d'ufficio:** macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre d'ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori.

# Norme che regolano l'assicurazione in generale

## Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C. Il premio annuo è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

## Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

## Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## Art. 6 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro, e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio netto relativa al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate in essere al momento del recesso ai sensi del successivo articolo 19 delle Norme che regolano l'assicurazione.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

## Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

## Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

## Art. 9 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise

## Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

# Norme che regolano l'assicurazione «Furto»

## Art. 11 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento);
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi;

Se per le cose assicurate, o per parte di esse, sono previsti in polizza particolari mezzi di custodia, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese mediante rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa:

- alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- all'estorsione, ovvero al caso in cui l'Assicurato, i suoi dipendenti e/o familiari, vengano costretti a consegnare

le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso l'Assicurato o i dipendenti e/o familiari stessi, sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

## Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
- agevolati con dolo o colpa grave, dall'Assicurato e/o dal Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- verificatisi in locali incustoditi o, qualora si tratti di abitazione, disabitati per più di 45 giorni consecutivi; l'assicurazione cessa di avere ogni effetto dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per preziosi e valori, se assicurati, l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 dell'ottavo giorno;
- indiretti, da mancato godimento od uso, perdita di profitto, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

## Art. 13 - Limitazioni dell'Assicurazione - mezzi di chiusura -

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in un solo locale oppure in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali e solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato, facenti parte di un fabbricato costruito con i predetti materiali. Per i fabbricati elevati ad un solo piano fuori terra ove vengono garantite attività commerciali, artigianali od industriali e/o relativi magazzini, la linea di gronda deve essere posta in linea verticale, ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; diversamente, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Viene stabilito altresì, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,

sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

## Art. 14 - Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti dalla legge - di dare immediato avviso all'assicuratore che disporrà l'intervento del perito nel più breve tempo possibile, e di adoperarsi per prevenire o diminuire i danni - nonché le conseguenze dell'inadempimento (artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile), l'Assicurato o il Contraente dovrà effettuare formale denuncia all'Autorità competente, inviandone copia all'Impresa.

L'Assicurato dovrà inoltre e per il tempo necessario all'esaurimento delle indagini e verifiche:

- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, registri e le scritture contabili nonché ogni documentazione atta alle operazioni peritali;
- conservare e custodire, senza diritto a compensi o indennità, le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro;
- fornire un elenco dettagliato delle cose trafugate o danneggiate con riferimento alle quantità, qualità e valore, astenendosi dal rimuovere i beni rimasti illesi o danneggiati;
- esperire relativamente ai Titoli di credito anche al debitore, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

## Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi del reato, perde il diritto all'indennizzo.

## Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o da persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

## Art. 17 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui l'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16. b) i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indenizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## Art. 18 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

## Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - reintegro

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indenizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Su richiesta del Contraente, e previo esplicito consenso dell'Impresa, dette somme, limiti e valore complessivo

potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

## Art. 20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

## Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo il caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato o del Contraente relativo al sinistro e sino alla conclusione del procedimento stesso.

## Art. 24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recupera-

te previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In questo ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## Art. 25 - Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

Il Contraente o l'Assicurato, perciò si obbliga, in caso di sinistro, a dar visione all'Impresa della o delle polizze originali di assicurazione contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

## Art. 26 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## Art. 27 - Adeguamento automatico dei capitali assicurati e del premio

I capitali assicurati e quindi il corrispondente premio sono ancorati all'indice dei «prezzi al consumo», per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso qualora il contratto decorra nel secondo semestre o dell'anno precedente nell'ipotesi che la polizza avesse decorrenza nel primo semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto l'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, i capitali assicurati ed il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici i capitali assicurati ed il premio venissero a superare il 100% rispetto gli importi inizialmente stabiliti l'Impresa bloccherà l'aggiornamento della polizza fissando i capitali assicurati ed il premio al livello che avevano all'ultima scadenza.

I limiti di indennizzo e le franchigie, se espressi in cifra assoluta, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, seguono l'adeguamento come per la somma assicurata.

La presente condizione non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente nella polizza.

## Art. 28 - Coesistenza di scoperti e franchigie

Se non diversamente convenuto, in caso di sinistro, qualora sulla medesima partita dovessero operare in concomitanza più scoperti, essi verranno unificati in un unico scoperto la cui percentuale sarà equivalente all'addizione delle singole percentuali con il limite massimo del 30% in caso di coesistenza di due scoperti e del 35% se gli scoperti sono più di due.

Se è prevista anche una franchigia, fermo lo scoperto anzidetto, essa verrà considerata come minimo assoluto; quest'ultimo sarà pari alla franchigia più elevata qualora operino più franchigie concomitanti.

Laddove operino uno o più scoperti e/o una o più franchigie, rimane stabilito che nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22, senza tener conto dello scoperto e/o franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

# Garanzie aggiuntive

Le garanzie che seguono si intendono valide ed operanti solo ed esclusivamente, se richiamate in polizza.

## 1) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata:

- a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Norme e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza;
- in aumento ad eventuali altri massimali previsti, per la stessa garanzia, in altre condizioni particolari di polizza

## 2) Atti vandalici

L'Assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", senza applicazione del disposto dell'art. 21 delle Norme.

## 3) Portavalori

L'assicurazione, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, è prestata per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori degli stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti al trasporto di suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono i commessi, gli impiegati ed i dirigenti. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopra nominate, e quelle che eventualmente svolgono le mansioni di accompagnatore:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

Per "servizio esterno" s'intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato. L'Assicurato si impegna, pena la decadenza delle garanzie assicurative, a non effettuare trasporti di valori di entità superiore all'importo indicato in polizza, e ciò a prescindere dal capitale assicurato.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori dipendenti dallo stesso Assicurato ed indicate anche in polizze diverse dalla stessa Impresa, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse, somma di cui alla relativa partita di polizza. In caso di sinistro l'Impresa risponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare ad altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l'assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

La garanzia è prestata in aumento ad eventuali altri massimali previsti, per la stessa garanzia, in altre condizioni particolari di polizza

